



COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n.24 del 08/07/2021

Registro Particolare n.24 del 08/07/2021

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE FORCA PER LO SVOLGIMENTO DI OPERE EDILIZIE RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esigenza rappresentata dall'Impresa di Costruzioni Eredi Luzi Mario di Luzi Piero & C. S.n.c. con sede in Ascoli Piceno (AP) Viale M. Federici n.110-112 P.IVA: 01511420448, con richiesta prot. n.4480 del 06/07/2021, tendente ad ottenere la chiusura della strada comunale che conduce alla Piazza di Sotto in Frazione Forca, per la posa temporanea di un cassone per il conferimento di materiali da demolizione relativamente ai lavori di "Ord. 19/2017 e s.m.i.. Conc. contributi e autor. assegnazione per edifici danneggiati dal sisma 2016. Immobile ubicato in Montegallo (AP), frazione Forca, fg. 29, mapp. 412, € 1.209.916,37 CUP H79H21000180008 MUDE 1104403800000323852019 CODICE FASCICOLO 490.40.10/2019/USR/1180 INTESTATARIO CONSORZIO FORCA 2 rappresentato da **ELEUTERI LUIGI CLAUDIO**" dal giorno 12/07/2021 al giorno 16/07/2021;

PRESO ATTO che è dovere di Codesta Amministrazione permettere l'esecuzione degli interventi di ripristino dell'agibilità degli edifici colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio dal 28 agosto 2016 e seguenti;

TENUTO CONTO della necessità di disciplinare opportunamente la circolazione stradale in Frazione Forca per consentire l'esecuzione in sicurezza dei suddetti lavori, onde garantire la pubblica sicurezza dei mezzi e delle persone che transitano normalmente sulla stessa;

VISTI gli artt. 1, 6, 7 e 21 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 approvativo "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495;

VISTO il D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO l'art.54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, di istituire dall'12 al 16 luglio 2021, l'interdizione della circolazione stradale della strada comunale che conduce alla Piazza di Sotto in Frazione Forca, nel tratto indicato dalla planimetria allegata, con orario 8-20;

AUTORIZZA

L'occupazione del suolo pubblico necessaria per la realizzazione del cantiere stradale che dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato.

PRESCRIVE

che per l'esecuzione dei lavori di cui all' oggetto si dovranno osservare le condizioni particolari appresso riportate:

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere a propria cura e spese alla provvista e manutenzione, per tutta la durata dei lavori, della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli d'avviso ed indicazione di pericolo, ed alle limitazioni della circolazione veicolare necessarie a garantirne sicurezza e fluidità, nella piena osservanza di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione del C. d.S. e dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 10/07/2002, e mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta od indiretta che potrà derivare a persone o cose;
- al fine di rendere noto agli utenti la su menzionata interdizione, la ditta dovrà approntare e collocare dei cartelli di preavviso della chiusura messa in atto, almeno 48 ore prima dell'esecuzione dell'intervento, di dimensioni di m.0,70x1,00 cadauno con avvertimento "Strada chiusa" e "Lavori in corso";
- sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori la responsabilità sulla sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori;
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire la sorveglianza dell'attività di costruzione che dovrà essere delimitata da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate costituite da teli o reti;
- La ditta dovrà adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, al termine dei lavori la circolazione stradale dovrà essere ripristinata in sicurezza, gli eventuali ingombri dovranno essere debitamente rimossi ed allontanati dalla carreggiata stradale;
- La ditta dovrà garantire personale reperibile 0-24 per tutta la durata delle opere.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg e sul sito web del Comune di Montegallo nella Sezione Notizie, sostituendo formale comunicazione personale alla cittadinanza ai sensi dell'art.8 c.2 della L.241/90;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura;
 - Questura;
 - Comando Provinciale Carabinieri;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 - Comando Provinciale Vigile del Fuoco;
 - Comando Carabinieri – Stazione di Montegallo;

- Comando Carabinieri Forestali – Stazione di Comunanza;
- Polstrada;
- Asur Servizio 118;
- COA Ascoli Piceno;
- Imp. EREDI LUZI MARIO di Luzi Piero & C. S.n.c, con sede in Ascoli Piceno (AP) Viale M. Federici n.110-112 P.IVA: 01511420448

AVVISA

1. Che le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico della Impresa EREDI LUZI MARIO di Luzi Piero & C. S.n.c, con sede in Ascoli Piceno (AP) Viale M. Federici n.110-112 P.IVA: 01511420448.
2. Che l'Amministrazione Competente per il procedimento è il Comune di Montegallo;
3. Che ai sensi dell'art.7 e s.s. della Legge n.241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Rivosecchi, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;
4. Che gli atti sono depositati presso l'Ente per essere visionati negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, previo accordo telefonico al numero 0736/806122 o via e-mail all'indirizzo tecnico@comune.montegallo.ap.it;
5. Che, a norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 - entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, a norma del Nuovo Codice della Strada, ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno;
 ovvero
 - entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ricorso al T.A.R. della Regione Marche per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034;
 ovvero
 - entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, in relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, da chi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
 ovvero
 - entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Montegallo, li 08/07/2021

Il Sindaco
Sergio Fabiani

